



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 92 – 15 luglio 2020

### INDICE:

1. Sezioni Unite.

2. Sezioni Semplici:

- A. Diritto penale - parte generale.
- B. Diritto penale – parte speciale.
- C. Leggi speciali.
- D. Diritto processuale.
- E. Esecuzione penale e sorveglianza.
- F. Misure di prevenzione.
- G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

### QUESTIONI PENDENTI

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[www.dirittodidifesa.eu](http://www.dirittodidifesa.eu)

[segreteria@dirittodidifesa.eu](mailto:segreteria@dirittodidifesa.eu)

[Sez. IV, sentenza 21 gennaio 2020 – 2 luglio 2020 n. 19856 – Pres. Ciampi – Rel. Tornesi.](#)

**Rapporto di causalità – Art. 40 c.p. – Omicidio o lesioni colpose in campo medico – Presupposti.**

Nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose in campo medico, il ragionamento contro fattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, deve essere svolto dal giudice tenendo conto della specifica attività che sia stata specificamente richiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) e che si assume idonea, se realizzata, a scongiurare o ritardare l'evento lesivo, come in concreto verificatosi, con altro grado di credibilità razionale.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

[Sez. VI, sent. 28 maggio-10 luglio 2020, n. 20709, Pres. Capozzi, Rel. Rosati.](#)

**Associazioni di tipo mafioso - Articolazioni periferiche - Capacità di intimidazione - Sussistenza - Collegamento organico-funzionale con la "casa-madre" - Necessità.**

In tema di articolazioni periferiche di più vaste associazioni di tipo mafioso a base territoriale, deve ritenersi che la capacità di intimidazione delle stesse, non soltanto potenziale ma effettiva ed obiettivamente riscontrabile, non postuli necessariamente la esteriorizzazione in loco di specifiche condotte violente o minacciose, essendo sufficiente, a tal fine, anche il collegamento organico-funzionale con la "casa-madre", purché dotato del carattere della riconoscibilità esterna e non limitato, pertanto, a forme di collegamento che si consumino soltanto al suo interno sul piano dell'adozione di moduli organizzativi e di rituali di adesione, ma estrinsecantesi, in concreto, nella spendita d'una vera e propria fama criminale ereditata dalla associazione d'emanazione.

[Sez. VI, sent. 20 febbraio-1 luglio 2020, n. 19765, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano.](#)

**Calunnia - Configurabilità del reato - Condotta - *Discrimen* oggettivo tra attività rientrante nel mero esercizio del diritto di difesa e condotta calunniosa non scriminata - Fattispecie.**

In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che affermi falsamente davanti all'autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità

per il reato a lui ascritto, purché la mendace dichiarazione costituisca l'unico indispensabile mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l'accusa (implicita od esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazione nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità. *(In motivazione, la Suprema corte ha precisato che il discrimen oggettivo tra attività consentita e condotta calunniosa non scriminata deve essere individuato nella essenzialità, ineluttabilità e continenza della scelta di contestazione dell'accusa: l'affermazione infondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare in sostanza priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito, a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni attività decettiva che esuli dall'enunciazione della falsa accusa "essenziale" che, nelle modalità esecutive, deve essere contrassegnata da una stretta "continenza". Nel caso di specie, secondo la Corte, la denuncia di falsità e calunniosità delle accuse a proprio carico proposta dall'imputata, trovava ragionevole e logico fondamento nella decisione di negare il proprio coinvolgimento in attività concussive in danno dell'accusatore e di professare la propria innocenza, ma non si era tradotta nella enunciazione di ulteriori circostanze di fatto per connotare di falsità le accuse mosse a suo carico, restando, dunque, confinata in un rapporto di necessità con la tesi della propria innocenza).*

## Sez. VI, sent. 20 febbraio-10 luglio 2020, n. 20707, Pres. Fidelbo, Rel. Giordano.

### **Induzione indebita a dare o promettere utilità - Duplice condotta costitutiva del reato - Commissione mediante promessa - Momento consumativo - Fattispecie.**

In tema di induzione indebita di cui all'art. 319<sup>quater</sup> c.p., in caso di commissione del reato mediante promessa, il delitto può ritenersi consumato al momento della promessa e le successive pressioni ovvero gli incontri preparatori in vista dell'adempimento, a meno che non sopraggiunga una novazione ovvero una sostanziale modifica della promessa, ovvero la dazione, non incidono sul perfezionamento del reato e sulla individuazione del momento di consumazione. Il reato in parola, infatti, nel duplice schema attraverso il quale si realizza la condotta costitutiva, si perfeziona alternativamente con la promessa e/o con la dazione indebita per effetto della condotta induttiva, di talché anche solo con la promessa il delitto può ritenersi consumato. *(In motivazione, la Suprema corte ha osservato come, nella vicenda in esame, la reiterazione nel tempo delle pressioni esercitate sul privato per ottenere l'adempimento non fosse idoneo a determinare la protrazione della consumazione ormai realizzatasi per effetto della prima promessa, tenuto conto che nel prosieguo delle trattative intercorse non si era riscontrata una sostanziale modifica dell'accordo, salvo che per l'importo della somma promessa).*

## Sez. II sent. 2 luglio 2020 – 13 luglio 2020 n. 20734 Pres. Gallo, Rel. Beltrani.

### **Violenza privata – Nozione di “minaccia”.**

Ai fini della configurabilità del delitto di violenza privata, nella nozione di “minaccia” rientra qualsiasi comportamento od atteggiamento intimidatorio dell’agente, idoneo ad eliminare o ridurre sensibilmente nel soggetto passivo la capacità di autodeterminarsi, o comunque di agire secondo la propria indipendente volontà; non occorre una minaccia verbale ed esplicita, essendo sufficiente un qualsiasi atteggiamento o comportamento, tanto verso il soggetto passivo quanto verso altri, idoneo ad incutere timore ed a suscitare la preoccupazione di subire un danno ingiusto, onde ottenere che, mediante tale intimidazione, il soggetto passivo sia indotto a fare, tollerare od omettere qualche cosa. È pertanto sufficiente ad integrare la minaccia necessaria alla configurazione del reato anche il semplice atteggiamento personale dell’agente, oppure il compimento di atti che normalmente potrebbero sembrare indifferenti, quando, in considerazione delle speciali condizioni ambientali in cui essi ebbero luogo, o delle speciali condizioni personali delle parti (sia quella agente che quella passiva), quell’atteggiamento o quegli atti possano influire sulla psiche della persona offesa, coartandone la volontà.

### C. Leggi speciali.

#### [Sez. I, sent. 25 giugno 2020 – 7 luglio 2020 n. 20109, Pres. Casa, Rel. Liuni.](#)

#### **Armi – Art. 2 l. n. 895 del 1967 – Ordigno micidiale – Natura non offensiva dei singoli componenti – Irrilevanza.**

Ai fini della qualificazione di un materiale composto da più elementi quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti i quali, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere riguardo, invece, alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi; né tale qualificazione può essere esclusa sulla base della semplicità di fabbricazione dell’ordigno, occorrendo solo che lo stesso sia atto all’impiego e, cioè, in condizione di poter essere usato secondo la sua naturale destinazione.

#### [Sez. III sent. 25 febbraio 2020 – 15 luglio 2020 n. 20869, Pres. Sarno, Rel. Macri.](#)

#### **Manifestazioni sportive – Divieto di accesso in relazione a squadra radiata – Riferibilità della misura agli incontri della nuova squadra costituita - Esclusione.**

Il divieto disposto dal questore, ai sensi dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, di accedere alle manifestazioni sportive di una squadra di calcio, poi radiata dal campionato, non è riferibile agli incontri

della nuova società costituita nella stessa città per dare continuità a detta pratica agonistica, non essendo possibile, in forza del principio di tassatività, per l'invasività delle prescrizioni amministrative e dell'obbligo di presentazione, una interpretazione estensiva del provvedimento che ne consenta l'applicazione nei confronti di una associazione sportiva diversa.

**Sez. III sent. 8 luglio 2020 – 15 luglio 2020 n. 20903, Pres. Sarno, Rel. Cerroni.**

**Manifestazioni sportive - Misure contro la violenza – Carenza di elementi da cui dedurre la tempestività della convalida – Conseguenze.**

In tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'incertezza, non risolvibile alla stregua degli atti, sulla tempestività della convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di comparire presso un ufficio di polizia, prevista dall'art. 6, comma secondo, legge 12 dicembre 1989 n. 401 e suc. mod., comporta la caducazione della stessa misura: va pertanto annullata senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, atteso che, in tema di libertà personale e in presenza di una disciplina così rigorosa, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari.

**Sez. III sent. 28 giugno 2020 – 15 luglio 2020 n. 20898, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.**

**Reati edilizi – Opere realizzate in presenza di permesso privo di efficacia poiché scaduto – Nozione di inizio lavori.**

Con riferimento al cd. "inizio dei lavori" entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire a pena di decadenza del titolo abilitativo (art. 15 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la legge non precisa la nozione di "inizio dei lavori": tale nozione, però, deve intendersi riferita a concreti lavori edilizi. In questa prospettiva i lavori debbono ritenersi "iniziati" quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. Va salvaguardata, infatti, l'esigenza di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici. I soli lavori di sbancamento - non accompagnati dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l'effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di addivenire al compimento dell'opera assentita, attraverso un concreto, continuativo e durevole impiego di risorse finanziarie e materiali - non possono, quindi, ritenersi idonei a dare dimostrazione dell'esistenza dei presupposti indispensabili per configurare un effettivo inizio dei lavori.

**Sez. III sent. 13 febbraio 2020 – 15 luglio 2020 n. 20866, Pres. Lapalorcia, Rel. Aceto.**

## **Reati edilizi – Sequestro preventivo di opera realizzata – Ammissibilità – Obblighi motivazionali.**

Il sequestro preventivo di opere costruite abusivamente è ammissibile anche nell'ipotesi in cui l'edificazione sia ultimata, fermo restando l'obbligo di motivazione del giudice circa le conseguenze ulteriori sul regolare assetto del territorio rispetto alla consumazione del reato. Al riguardo, il pericolo di aggravamento del carico urbanistico ovvero della ulteriore lesione degli interessi pubblici coinvolti con la realizzazione dell'opera abusiva non deriva dal sol fatto della consumazione del reato, ma va individuato e spiegato caso per caso; trattandosi di esigenza cautelare, la sua attuale e concreta sussistenza non può mai essere ritenuta “*in re ipsa*”.

## **Sez. V sent. 21 febbraio 2020 – 15 luglio 2020 n. 21025, Pres. Pezzullo, Rel. Calaselle.**

## **Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta documentale – Equiparazione della condotta di mancata consegna delle scritture a quelle di sottrazione, distruzione o omessa tenuta, dall'inizio, della documentazione contabile – Accertamento dell'elemento soggettivo – Differenza tra bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta nei casi in cui la condotta consista nella tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili.**

Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale le condotte di mancata consegna delle scritture ovvero di sottrazione, distruzione o omessa tenuta, dall'inizio, della documentazione contabile, sono tra loro equivalenti e non è necessario accertare quale delle due ipotesi si sia in concreto verificata, ove sia, comunque, certa la sussistenza di una di esse e sia raggiunta la prova, in capo all'imprenditore, di arrecare pregiudizio ai creditori e rendere impossibile la ricostruzione. La tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, è delitto che richiede il dolo generico, costituito dalla consapevolezza nell'agente che la confusa tenuta della contabilità renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, per contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. Dunque, diviene ultroneo accertare, quando siano contestate entrambe le condotte costituenti il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, dal momento che tali condotte sono alternativamente previste dalla norma penale e concretano, comunque, ciascuna di esse il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 l.f.

La condotta di tenuta irregolare o incompleta delle scritture contabili può rilevare come bancarotta fraudolenta, allorché sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, ovvero come bancarotta semplice. In tema di irregolare tenuta dei libri contabili nei reati fallimentari, a differenza del reato di bancarotta semplice in cui l'illiceità della condotta è

circoscritta alle scritture obbligatorie ed ai libri prescritti dalla legge, l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale riguarda tutti i libri e le scritture contabili genericamente intesi, ancorché non obbligatori; in quest'ultima ipotesi, si richiede, inoltre, il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, elemento, invece, estraneo al fatto tipico descritto nell'art. 217, comma secondo, l.f. Diverso è, infine, l'elemento soggettivo, costituito nell'ipotesi di bancarotta semplice indifferentemente dal dolo o dalla colpa, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, prima parte, l.f./I dal dolo generico.

## [Sez. V sent. 8 gennaio 2020 – 15 luglio 2020 n. 21019, Pres. Sabeone, Rel. Micheli.](#)

**Reati tributari – Delitti in materia di dichiarazione – Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici – Non assorbimento del reato di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000 in quello di cui all'art. 2 dello stesso decreto.**

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante artifici diversi dall'emissione di fatture basate su operazioni inesistenti, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 74/2000, non è assorbito in quello di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture fittizie, sanzionato dall'art. 2 dello stesso decreto, nonostante la clausola di riserva, contenuta nel citato art. 3, secondo cui la portata applicativa della norma sarebbe da intendersi operante “fuori dei casi previsti dall'art. 2”.

### **D. Diritto processuale.**

## [Sez. II sent. 6 luglio 2020 – 15 luglio 2020 n. 20937 Pres. Rago, Rel. Pardo.](#)

**Assenza dell'imputato – Omessa sospensione del processo nei casi previsti dall'art. 420 *quater* c.p.p. – Nullità assoluta.**

La celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 420 *bis* commi 1 e 2 c.p.p. e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell'art. 420 *quater* c.p.p., determina (in virtù dell'art. 604, comma 5 *bis*, c.p.p.) la nullità della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilità, ad una nullità assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado.

## [Sez. III sent. 17 gennaio 2020 – 3 luglio 2020 n. 19980, Pres. Izzo, Rel. Aceto.](#)

**Atti – Imputato alloggiato - Omessa traduzione della sentenza – Conseguenze.**

La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile.

## Sez. I, sent. 25 giugno 2020 – 7 luglio 2020 n. 20101, Pres. Casa, Rel. Liuni.

### **Giudizio abbreviato – Revoca della opzione – Termine – Natura decadenziale – Sussistenza.**

A mente dell'art. 458 co. 2 c.p.p., il termine entro il quale l'imputato può revocare l'opzione per il rito abbreviato a seguito dell'emissione del decreto di giudizio immediato è quello della fissazione dell'udienza camerale *ad hoc*. Si tratta di un termine anticipato rispetto a quello ordinario di cui all'art. 438 c.p.p. che trova la sua *ratio* nella più pressante esigenza di concisione processuale derivante dall'essersi il procedimento già incanalato in un percorso accelerato qual è quello del giudizio immediato. La trasformazione del giudizio immediato in rito abbreviato è prevista dal primo comma dell'art. 458 "a pena di decadenza" e fin dall'origine produce effetti di rilievo, quali la necessità di verificare i requisiti formali di ammissibilità della richiesta (es. la tempestività o la legittimazione) e costituisce, pertanto, un atto di impulso processuale (*Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato il motivo di impugnazione manifestamente infondato perché la revoca dell'opzione per il rito speciale intervenne soltanto dopo l'emissione del decreto di fissazione della udienza camerale*).

## Sez. IV, sentenza 25 giugno 2020 – 8 luglio 2020 n. 20127 – Pres. Fumu – Rel. Pezzella.

### **Impugnazioni – Art. 582 c.p.p. – Formalità.**

L'inammissibilità dell'impugnazione per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 c.p.p. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto, e non anche quando la sua identità appaia desumibile dal complessivo esame del documento, conseguendone che essa può essere dichiarata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione della legittima provenienza dell'atto, né, in proposito, alcun onere di controllo può essere ascrivito a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo.

## Sez. I, sent. 25 giugno 2020 – 8 luglio 2020 n. 20296, Pres. Casa, Rel. Liuni.

**Impugnazioni – Deposito dell'impugnazione - Ricorso per cassazione a mezzo P.E.C. – Esclusione.**



Deve rilevarsi che il deposito del ricorso per cassazione tramite P.E.C. non è ammesso, nemmeno a tenore della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, in quanto l'art. 83 co. 11 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla l. 24 aprile 2020 n. 27, prevede tale possibilità solo per i ricorsi civili. Invero, è stato affermato dalla Corte che, nel processo penale, non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti, né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal Pubblico ministero *ex art. 151 c.p.p.* e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria (*la Corte ha precisato che la previsione dell'art. 64 disp. att. c.p.p. che consente il ricorso ai mezzi idonei di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p., tra i quali la P.E.C., riguarda unicamente la comunicazione degli atti del giudice e non la trasmissione di un atto di parte, quale l'impugnazione*).

### [Sez. III sent. 17 gennaio 2020 – 6 luglio 2020 n. 20010, Pres. Aceto, Rel. Corbetta.](#)

**Ingiusta detenzione – Condannato per delitto diversamente qualificato rispetto a quello originariamente contestato – Riconoscimento riparazione.**

Va riconosciuto il diritto ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione al condannato per un delitto, diversamente qualificato rispetto a quello contestato con l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in relazione al quale non poteva essere disposta la misura custodiale per difetto delle condizioni di applicabilità previste dall'art. 280, comma 2, c.p.p.

### [Sez. II sent. 6 febbraio 2020 – 15 luglio 2020 n. 20912 Pres. De Crescenzo, Rel. Saraco.](#)

**Legittimo impedimento a comparire del difensore – Omessa valutazione della relativa istanza – Nullità assoluta.**

In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, c.p.p..

### [Sez. VI, sent. 1-9 luglio 2020, n. 20571, Pres. Mogini, Rel. Silvestri.](#)

**Mandato di arresto europeo - Legittimità - Impugnabilità nello Stato di emissione del provvedimento genetico *ex art. 5, comma 4, CEDU* - Necessità.**

Deve ritenersi legittimo il mandato di arresto europeo emesso sulla base di un provvedimento restrittivo della libertà disposto dall'autorità di polizia e convalidato dal pubblico ministero, purché si tratti di provvedimento impugnabile nello Stato di emissione come disposto dall'art. 5, comma 4, CEDU. *(Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso in quanto il mandato di arresto europeo era stato emesso sulla base di un'ordinanza cautelare non appellabile in ragione di alcune disposizioni della legislazione interna, risultando, pertanto, contrario a principi fondamentali dell'ordinamento).*

### Sez. II sent. 2 luglio 2020 – 3 luglio 2020 n. 19999 Pres. Gallo, Rel. Recchione.

**Mandato di arresto europeo – Necessità di integrazione della documentazione che condiziona l'ammissibilità della richiesta di consegna dell'arrestato – Diniego della consegna solo in caso di omessa trasmissione della documentazione.**

La "tardiva" (e non "omessa") trasmissione delle informazioni di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 22 aprile 2005 n. 69, non costituisce causa ostativa alla loro valutazione e non impedisce di disporre la successiva consegna, la quale resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone, non dia corso alla loro trasmissione.

### Sez. I, sent. 25 giugno 2020 – 7 luglio 2020 n. 20108, Pres. Casa, Rel. Liuni.

**Misure cautelari – Giudicato cautelare – Decisione favorevole al coindagato – Fatto nuovo – Esclusione.**

In tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole nei confronti del coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante.

### Sez. IV, sentenza 19 giugno 2020 – 2 luglio 2020 n. 19887 – Pres. Fumu – Rel. Cenci.

**Misura cautelare personale – Impugnazione – Interesse.**

In tema di impugnazioni avverso misure cautelari personali, vi è carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l'indagato tenda ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilità.

**Sez. I, sent. 24 giugno 2020 – 9 luglio 2020 n. 20508, Pres. Mazzei, Rel. Talerico.**

**Misure cautelari – Impugnazione della ordinanza emessa dal tribunale del riesame – Vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza – Ambito di controllo del giudice di legittimità.**

In tema di misure cautelari personali, quando con il ricorso per cassazione viene denunciato il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

**Sez. IV, sentenza 19 giugno 2020 – 2 luglio 2020 n. 19880 – Pres. Fumu – Rel. Picardi.**

**Misure cautelari personali - Revoca o sostituzione della misura cautelare – Art. 299 c.p.p. – Particolari condizioni di salute del detenuto - Compatibilità regime carcerario – Presupposti.**

In ossequio ai dettami degli artt. 32 e 27 della Costituzione ed agli arresti della Corte di Strasburgo in tema di interpretazione dell'art. 3 della Convenzione Edu la valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di persona gravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, va effettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e di detenzione ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza delle possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al predetto.

**Sez. IV, sentenza 11 giugno 2020 – 9 luglio 2020 n. 20525 – Pres. Piccialli – Rel. Cappello.**

**Misura cautelare personale – Revoca ordinanza - Impugnazione – Inammissibilità per carenza di interesse.**

In materia di impugnazioni incidentali *de libertate*, la revoca di un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale disposta con la sentenza decisoria del processo di merito in pendenza del ricorso per cassazione avverso il provvedimento restrittivo, determina, in assenza di richiesta funzionale alla proposizione di istanze di riparazione per l'ingiusta detenzione, l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse

**Sez. IV, sentenza 19 giugno 2020 – 2 luglio 2020 n. 19883 – Pres. Fumu – Rel. Picardi.**

**Misure cautelari personali - Termine di durata massima della custodia cautelare – Art- 303 c.p.p. – Corte di Cassazione – Annullamento senza rinvio – Effetti.**

La pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, c. II c.p.p.

**Sez. II sent. 10 gennaio 2020 – 15 luglio 2020 n. 20943 Pres. Rago, Rel. Tutinelli.**

**Misure cautelari reali – Sequestro preventivo di cose pertinenti al reato di riciclaggio – Necessità che i delitti presupposti risultino almeno astrattamente configurabili e specificamente indicati.**

Ai fini della legittimità del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 *bis* c.p., va ribadito che, pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili ed indicati; il che non accade quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro.

**Sez. II sent. 17 giugno 2020 – 7 luglio 2020 n. 20099 Pres. Gallo, Rel. Messini D'Agostino.**

**Sentenza – Immediatezza della deliberazione a pena di nullità assoluta – Applicabilità del principio anche nel caso in cui l'attività dibattimentale consista nella sola discussione.**

La nullità assoluta per violazione del principio dell'immutabilità del giudice si verifica anche solo in presenza di un frazionamento degli interventi conclusivi delle parti svolti dinanzi a due collegi diversamente composti, non essendo possibile, per la discussione, a differenza che per quanto attiene alle prove orali, la rinnovazione mediante lettura.

**Sez. II sent. 4 febbraio 2020 – 9 luglio 2020 n. 20451 Pres. Cervadoro, Rel. Pacilli.**

**Sentenza di appello – Motivazione che si limiti a ribadire quella di primo grado senza rispondere alle specifiche censure difensive – Nullità per difetto di motivazione.**

È affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza d'appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado,

si limiti a “ripetere” la motivazione di condanna, senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l’atto di appello.

**Sez. I, sent. 24 giugno 2020 – 9 luglio 2020 n. 20487, Pres. Mazzei, Rel. Talerico.**

**Vizio parziale di mente – Premeditazione – Compatibilità – Condizioni.**

Nell’ipotesi di accertato grave disturbo della personalità, funzionalmente collegato all’agire e tale da incidere, facendola scemare grandemente, sulla capacità di volere, l’accertamento della circostanza aggravante della premeditazione richiede un approfondito esame delle emergenze processuali che porti ad escludere con assoluta certezza che la persistenza del proposito criminoso sia stata concretamente influenzata da uno degli aspetti patologici correlati alla formazione od alla persistenza della volontà criminosa.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**Sez. V sent. 8 giugno 2020 – 15 luglio 2020 n. 21037, Pres. Palla, Rel. Zaza.**

**Libertà vigilata e sottoposizione del condannato ad un programma terapeutico residenziale – Necessaria presenza di spazi di libera autodeterminazione del soggetto – Obbligo di non snaturare il carattere non detentivo della misura.**

La compatibilità, con il regime della libertà vigilata, della sottoposizione del condannato ad un programma terapeutico residenziale, richiede una modulazione del programma in termini tali da salvaguardare spazi, anche ridotti, di libera autodeterminazione del soggetto, pur se affidati alla supervisione degli organi di vigilanza. Tanto, del resto, in conformità con i principi generali per i quali la prescrizione della residenza temporanea in una struttura terapeutica è consentita, nell’ambito della misura della libertà vigilata, a condizione che la natura e le modalità esecutive della prescrizione non siano tali da snaturare il carattere non detentivo della misura stessa.

**Sez. I, sent. 1 luglio 2020 – 9 luglio 2020 n. 20514, Pres. Siani, Rel. Rocchi.**

**Sorveglianza – Differimento facoltativo della pena per infermità fisica – Grave stato di salute – Nozione.**

Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità fisica, il grave stato di salute va inteso come patologia implicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione inframuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altri

luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (*la Corte ha precisato che l'art. 11 ord. pen. prevede, come soluzione niente affatto eccezionale, la possibilità di trasferimento in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura quando siano necessari cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, cosicché il ricorso a tale strumento non costituisce, di per sé, indice della necessità di procedere al rinvio dell'esecuzione della pena*).

## Sez. I, sent. 1 luglio 2020 – 9 luglio 2020 n. 20513, Pres. Siani, Rel. Rocchi.

### **Sorveglianza – Misure alternative al carcere – art. 47 co. 3 bis ord. pen. – Ratio legis.**

Con la riforma del 2013 (che ha introdotto il comma 3 *bis* nell'art. 47 ord. pen. estendendo la possibilità di applicare la misura alternativa ai condannati che devono espiare una pena anche residua non superiore a quattro anni di detenzione), il legislatore ha concentrato la sua attenzione sulla condotta tenuta dal condannato in epoca immediatamente precedente la decisione. La novità normativa va incontro alle problematiche derivanti da una esecuzione della condanna iniziata molti anni dopo la condotta illecita: sembra chiaro che, perché le misure alternative alla detenzione svolgano la loro funzione, il tribunale di sorveglianza debba disporre di una valutazione attuale e realistica della personalità del soggetto, così da disegnare un percorso di trattamento davvero individualizzato che, cioè, risponda ai particolari bisogni della personalità del soggetto, incoraggi le attitudini e valorizzi le competenze che possono essere di sostegno per il reinserimento sociale ex art. 13 legge 354 del 1975.

## Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 13 luglio 2020 n. 20726, Pres. Di Tomassi, Rel. Siani.

### **Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Acquisizione della relazione sulla osservazione del condannato – Necessità – Limiti.**

Il tribunale di sorveglianza chiamato a decidere su istanza di affidamento in prova al servizio sociale ha l'onere di acquisire di ufficio la relazione sull'osservazione del condannato condotta in istituto, se del caso anche mediante il rinvio dell'udienza, giacché la mancanza di questa relazione agli atti non può ricadere negativamente sull'interessato. Tuttavia, ciò non toglie che, in rapporto ai singoli casi di specie, l'acquisizione della relazione possa rivelarsi superflua: così, ad esempio, se il beneficio richiesto non sia ammissibile, oppure se il periodo di detenzione sofferto non risulti idoneo a consentire l'osservazione della personalità del detenuto e ad elaborare il programma di trattamento, oppure, più in generale, qualora il corredo di risultanze documentali in atti sia già di tale evidenza dimostrativa nell'attestare l'idoneità della misura richiesta per l'accertata pericolosità del condannato da non richiedere ulteriori approfondimenti (*la Corte ha evidenziato in sentenza che il tribunale di sorveglianza aveva dato atto che la relazione di osservazione dell'istituto di pena non era pervenuta, ma risultava del pari certo che nel provvedimento di rigetto erano*

*stati adeguatamente rappresentati gli elementi già acquisiti, con la chiara enucleazione del loro spessore ostativo, di guisa che essi erano stati coerentemente valutati come dirimenti in senso negativo al fine della concessione sia dell'affidamento in prova terapeutico e sia dell'affidamento in prova al servizio sociale disciplinato dall'art. 47 ord. pen.).*

**Sez. I, sent. 22 giugno 2020 – 13 luglio 2020 n. 20725, Pres. Di Tomassi, Rel. Tardio.**

**Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Collaboratori di giustizia – Benefici penitenziari – Ravvedimento ex art. 16 *nonies* co. 4 d.l. n. 8/1991 – Elementi della valutazione.**

Il ravvedimento previsto dall'art. 16 *nonies* d.l. n. 8 del 1991 postula, in particolare, una valutazione globale della condotta del soggetto, in modo da accertare se l'azione rieducativa, complessivamente svolta (realizzata anche in virtù della corretta gestione di tutti i benefici penitenziari già fruiti), abbia prodotto il risultato di un suo compiuto ravvedimento. Tra i vari elementi di valutazione vanno presi in considerazione, in via esemplificativa, i rapporti con i familiari, il personale carcerario e i compagni di detenzione, nonché lo svolgimento di un'attività lavorativa o di studio per verificare se ci sia stata una revisione critica della vita anteatta e una reale ispirazione al riscatto morale (*in linea con il sistema delle misure alternative e le loro finalità, la Corte ha confermato la bontà del percorso motivazionale del provvedimento impugnato fondato, oltre che sul curriculum criminale dell'istante, sulle emergenze istruttorie acquisite e, in particolare, sulla osservazione psicologica del detenuto, avvalorando la necessità di approfondire sempre, pure a fronte di non trascurati elementi positivi del comportamento, l'osservazione della personalità e la verifica della esternazione completa e della rivisitazione piena del percorso criminale*).

**Sez. I, sent. 1 luglio 2020 – 9 luglio 2020 n. 20512, Pres. Siani, Rel. Rocchi.**

**Sorveglianza – Semilibertà – Revoca – Presupposti.**

L'art. 50 co. 1 l. 354 del 1975 prevede che il provvedimento di semilibertà possa essere revocato in ogni tempo “quando il soggetto non si appalesi idoneo al trattamento”: quindi, la legge esclude qualsiasi automatismo in presenza di violazioni alle prescrizioni o condotte non positive del condannato (salvo il caso, previsto dai commi successivi, di un'assenza dall'istituto per un tempo maggiore di dodici ore), affidando al tribunale di sorveglianza una valutazione che colleghi tali condotte ad un giudizio di non idoneità al trattamento. Ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, quindi, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave *vulnus* al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l'inidoneità al trattamento e quindi l'esito negativo dell'esperimento.

## F. Misure di prevenzione.

[Sez. VI, sent. 7-9 luglio 2020, n. 20577, Pres. Bricchetti, Rel. Aprile.](#)

### **Misure di prevenzione - Valutazione degli elementi probatori e indiziari ai fini della prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa - Criteri.**

Nel procedimento di prevenzione il giudice è titolare di un autonomo potere di valutazione degli elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali, che possono essere utilizzati nei confronti dei soggetti indicati nella lett. a) dell'art. 4 del d.lgs. n. 159 del 2011 persino qualora non siano stati ritenuti sufficienti ad integrare la prova della partecipazione ad associazione mafiosa, in ragione della diversità tra il concetto di "appartenenza" (evocato dalla disposizione citata) e quello di "partecipazione", necessaria ai fini di integrare il reato di cui all'art. 416*bis* c.p.

## G. Responsabilità da reato degli enti.